

n. 3/2020 P.C.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento *ex artt. 12 bis* ss. della L. n. 3/2012 promosso su istanza di Enrica Piacentini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di omologa del piano del Consumatore

ai sensi dell'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012

Enrica Piacentini (residente in Brescia, Via Delle Scuole, n. 18, circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9, c. I, L. n. 3/2012*) ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C. dott. Andrea Reali.

Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini della presente



procedura può essere qualificato come “*consumatore*” alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012, che non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e che non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012: il tutto, così come certificato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell'istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge ad oggi attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico.

Dalla documentazione in atti – diversamente da quanto contestato dal creditore IBL - emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Enrica Piacentini la quale invero risulta onerata da un debito (in larga parte scaduto, a quanto consta) complessivamente stimato in oltre € 200.526,00= mentre il suo reddito mensile netto ammonta a circa € 1.600,00=; importo dal quale deve poi essere dedotto quello di € 360,00= oggetto di cessione del quinto, così giungendosi al minore importo di € circa 1.200,00= sul quale è destinato ad incidere l'elenco delle spese necessarie per il sostentamento della proponente e della sua famiglia tratteggiato in termini esaustivi oltretché – secondo una valutazione anche di massima di esperienza – realistici da parte dell'O.C.C. nella propria nota integrativa.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle: basti pensare che neppure destinando per un intero anno alla



soddisfazione dei propri debiti l'intero proprio stipendio Enrica Piacentini riuscirebbe ad estinguerli integralmente.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti, ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha precisato l'elenco delle spese correnti necessarie per il suo sostentamento.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prospetta: a) il pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo vantati dall'O.C.C.; il pagamento integrale dei crediti privilegiati (per totali € 15.084,32=); c) nonché il pagamento degli ulteriori creditori chirografari in misura pari al 4,81 % del loro ammontare.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, questo è prospettato in 5 anni ad esito dei quali, con un unico riparto, verranno riversato compiuti i pagamenti secondo le percentuali prospettate.

Va peraltro evidenziato che i creditori privilegiati su indicati, pur destinatari di una proposta di pagamento integrale ma con moratoria ultrannuale, nulla hanno contestato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.10.2019, n. 27544 nonché *Id.*, 3.7.2019, n. 17834).



Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno ricavate dal versamento in favore della procedura (*id est* su di un conto corrente a questa intestato), ad opera della stessa sovraindebitata, dell'importo mensile di € 400,00= per l'intero periodo di esecuzione del piano.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

L'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli; sono pervenute contestazioni da parte del solo creditore IBL Banca, a cui l'O.C.C. ha puntualmente replicato.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto (per quanto esso risulti formulato in termini per certi profili generici) sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un non risibile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere



cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, c. I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Enrica Piacentini emerge come lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: ed infatti la situazione in cui versa la proponente deriva dalla cessazione del rapporto con l'ex compagno e padre delle figlie della proponente medesima il quale ha sempre omesso di corrispondere alcunché in favore dell'ex convivente o delle figlie.

Per tutto quanto sin qui detto, espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente, il piano del consumatore può quindi essere omologato.

Del resto, alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali offerte dalla proponente, nulla di più potrebbe ricavarsi per i creditori nel caso di liquidazione del patrimonio.

P.Q.M.

Il Giudice delegato così provvede:

- a) omologa il piano del consumatore presentato da Enrica Piacentini nata a Milano il 18.4.1973 e residente in Brescia, Via Delle Scuole, n. 18 e ne ordina la pubblicazione per estratto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- b) ordina – se del caso - la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;



d) dispone che l'OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 12 gennaio 2021

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

